



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

Via Cavour 39
10026 Santena TO
info@comune.santena.to.it
tel. 0119455401

Città di Camillo Cavour
www.comune.santena.to.it

CONTRATTO D'APPALTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

PERIODO 2017/2021 SMARTCIG ZF71E40886

IMPORTO: 35.000,00

TRA

Il Comune di Santena, P.IVA rappresentato dal Dirigenti Servizi Amministrativi e Legali Avv. Guglielmo Lo Presti, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, la quale agisce nell'esclusivo interesse del Comune

E

La società rappresentata da nato/a a il, in qualità di della società, con sede in via n. di seguito denominato "Broker";

PREMESSO CHE

- il Comune, in merito al servizio in oggetto, con determinazione a contrattare n. del ha approvato gli atti di gara e con Determinazione n. a seguito di espletamento di procedura negoziata, ha affidato l'incarico del servizio alla ditta ;
- il Broker, a garanzia delle obbligazioni che assume con il presente contratto ha costituito garanzia definitiva con polizza fidejussoria dell'importo di Euro rilasciata dalla società Agenzia ;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - OGGETTO

1. Il Comune, come sopra rappresentato, affida al Broker, che in persona del ---- accetta, l'incarico del SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO, nel rispetto delle condizioni contrattuali che seguono.
2. Le premesse formano parte integrante del presente contratto.

ART. 2 – PRESTAZIONI OGGETTO DELL'INCARICO.

1. Le condizioni di espletamento del servizio sono stabilite nel presente contratto, il quale è integrato dalle condizioni tecniche proposte dal Broker in sede di gara (conservate agli atti del Comune e registrate al numero di protocollo ::::: del :::::), che ne costituiscono regolazione migliorativa.
2. E' oggetto dell'appalto lo svolgimento del servizio generale di brokeraggio assicurativo (art. 109 del D.Lgs. 209/2005), remunerato mediante provvigioni a carico delle compagnie;
3. Il servizio di **brokeraggio** consiste nelle seguenti prestazioni:
 - a) assistenza, anche in fase di negoziazione, stipulazione ed esecuzione dei contratti di assicurazione, consulenza, collaborazione e gestione amministrativa delle polizze accese dal Comune di Santena;

- b) individuazione, analisi e valutazione delle situazioni di rischio relative all'attività dell'Ente, ai suoi amministratori, funzionari e dipendenti in genere;
- c) analisi entro il 2017, dell'attuale portafoglio assicurativo in essere presso l'Ente ed impostazione di un programma assicurativo completo e personalizzato per l'Ente, evidenziando possibili soluzioni migliorative dal punto di vista normativo, contrattuale ed economico;
- d) verifica annuale, in tempo utile per l'eventuale disdetta, dei contratti assicurativi in essere, in relazione alle esigenze del Comune e alle evoluzioni legislative e regolamentari o, eventualmente, in relazione all'analisi del mercato assicurativo ed alle novità proposte dalle Compagnie assicuratrici;
- e) supporto formativo al personale comunale che sovrintende alla gestione dei contratti assicurativi;
- f) formulazione di pareri e di consulenza in materia assicurativa;
- g) predisposizione, con congruo anticipo e comunque entro centoventi giorni dalla scadenza ed in accordo con il servizio comunale competente, dei capitolati relativi alle coperture assicurative necessarie all'Ente ed alla definizione dei criteri tecnico/economici per l'individuazione dell'offerta più conveniente per il Comune; nella predisposizione dei capitolati di polizza il Broker dovrà tenere conto delle Linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione di cui alla delibera ANAC n. 618 del 8/6/2016 ed eventuali successive che saranno emanate;
- h) collaborazione con il Comune nella valutazione tecnico/economica delle offerte ricevute e predisposizione di apposita relazione;
- i) gestione tecnica e amministrativa di tutti i contratti assicurativi dell'Ente, con controllo sull'emissione delle polizze, appendici, scadenza dei ratei ed ogni altra connessa attività amministrativo-contabile;
- j) anticipazione del pagamento dei premi assicurativi per conto del Comune, ritiro presso le Compagnie Assicuratrici di tutte le quietanze e delle polizze e consegna all'ufficio competente del Comune, segnalazione all'Ente delle scadenze dei ratei per l'adempimento delle operazioni contabili;
- k) gestione completa, per conto e nell'interesse del Comune, completa di tutti i sinistri, attivi e passivi, denunciati durante il periodo di durata del contratto, oltre ai sinistri già aperti a tale data;
- l) trattazione con tutti gli aventi causa, i legali ed i periti delle Compagnie per la definizione degli indennizzi, mettendo a disposizione del Comune le quietanze di pagamento finali per l'approvazione e la firma.

ART. 3 – DURATA DEL CONTRATTO

1. Il contratto ha durata di CINQUE anni (dal... al 31.12.2021, ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50).
2. Se richiesto dal Comune, il Broker si impegna a garantire il servizio successivamente alla scadenza del contratto, alle medesime condizioni in essere, per il tempo necessario all'espletamento della nuova procedura di gara e relativo affidamento incarico.

ART. 4 – CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO. MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. Per quanto attiene al servizio di brokeraggio, la remunerazione sarà determinata sulla base della percentuale di provvigione indicata dal Broker in sede di gara; tale percentuale troverà applicazione in occasione del collocamento di nuovi rischi assicurativi ovvero al momento del nuovo piazzamento dei contratti esistenti, successivamente alla scadenza del loro termine naturale o alla eventuale risoluzione anticipata degli stessi. Le provvigioni di cui sopra non rappresentano un costo diretto sostenuto dal Comune, rientrando

nell'ammontare dei premi corrisposti per i servizi assicurativi attivati.

2. Il Broker, a pena di nullità del contratto, si assume tutti gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 della legge 136/2010).

ART. 5 – COPERTURA ASSICURATIVA

1. Il Broker dovrà essere provvisto, alla stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso, di polizza assicurativa - contratta con primaria compagnia assicurativa - contro i rischi derivanti dalla responsabilità civile professionale di cui all'art. 110, comma 3 del D.lgs 209/2005, per l'attività di intermediazione svolta dalla Società, dalle persone fisiche di cui al comma 2 dell'art. 112 del citato decreto, nonché per i danni arrecati da negligenze, errori professionali e infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato deve rispondere a norma di legge.
2. Le suddette coperture dovranno prevedere un massimale non inferiore ad € 5.000.000,00 (cinquemilioni/=).
3. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il Broker potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre una appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto del Comune di Santena. Copia della polizza o dell'appendice della polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata al momento della sottoscrizione del presente contratto, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del contratto di servizio.

ART. 6 – REFERENTI TRA LE PARTI

1. Il Broker dovrà indicare, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, la persona fisica designata come Responsabile rappresentante dell'Impresa già designata in sede di offerta, che si renderà disponibile in qualità di referente nei confronti del Comune per tutto quanto attiene allo svolgimento del servizio oggetto del presente appalto. Qualora il responsabile non dovesse più esser quello indicato in sede di offerta, il Broker dovrà proporre altro responsabile con medesime esperienze di studio e professionali il cui nominativo dovrà essere approvato dal Comune. In caso di temporanea assenza, per motivi eccezionali, del personale designato, il Broker dovrà comunicare preventivamente al Servizio comunale responsabile della gestione del contratto la persona delegata a sostituirlo, onde scongiurare disservizi.
2. Il referente dovrà essere autorizzato, sin dall'inizio della prestazione, ad accogliere qualsiasi richiesta/segnalazione da parte del Comune inerente il servizio in questione e a porre in essere tutte le misure atte alla rapida ed efficace soluzione di quanto segnalato e in particolare deve:
 - partecipare ad incontri preventivi con l'Amministrazione per la taratura della prestazione, gli eventuali correttivi e la messa a punto di strumenti di lavoro comune;
 - verificare e presidiare dal punto di vista organizzativo ed operativo, l'andamento delle attività formative rispondendo della gestione;
 - comunicare al responsabile dell'esecuzione del contratto tutte le informazioni e variazioni che si dovessero verificare in corso di svolgimento dell'attività.
3. Il Responsabile dell'esecuzione del contratto è individuato nel Responsabile dei Servizi Amministrativi e Legali del Comune di Santena.

ART. 7 – PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI

1. Il pagamento dei premi viene effettuato dall'Amministrazione al Broker entro i termini contrattualmente previsti dalle polizze. Il versamento del premio nelle mani del Broker concreta il pagamento del premio stesso ai sensi dell'art. 1901 del codice civile.
2. Il Broker si obbliga a versare i premi alle compagnie di assicurazione interessate, nei termini e nei modi convenuti con le compagnie stesse, al fine di garantire all'Amministrazione l'efficacia e la continuità della copertura assicurativa, nonché a rilasciare alla stessa le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle compagnie assicurative, debitamente quietanzate.
3. Non sono imputabili all'Amministrazione gli effetti di ritardi di pagamenti effettuati dal Broker alle compagnie di assicurazione.

ART. 8 – OBBLIGHI DEL BROKER

1. Il Comune autorizza il Broker a trattare in nome proprio con tutte le Compagnie Assicuratrici. Il Broker è autorizzato a provvedere al trasferimento delle polizze attualmente in essere per assicurare la migliore gestione.
2. Il Broker inoltre si impegna:
 - ad eseguire l'incarico con diligenza e nell'esclusivo interesse del Comune;
 - a garantire la trasparenza nei rapporti con le Compagnie assicuratrici affidatarie dei contratti assicurativi;
 - a mettere a disposizione del Comune ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
 - a relazionare in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta in nome del Comune, restando esplicitamente convenuto che qualsiasi decisione finale spetta unicamente al Comune medesimo;
 - a gestire e mettere a disposizione soluzioni tecnologiche WEB che consentano il monitoraggio da parte del Comune della situazione aggiornata delle polizze e dello stato di avanzamento dei sinistri, compresa la creazione della cartella documentale cartacea ed elettronica dei singoli sinistri, che dovrà essere consegnata al Comune al termine dell'incarico;
 - a curare la corrispondenza ed i rapporti con i danneggiati, i propri legali e le compagnie assicurative;
 - a richiedere all'Ente relazioni integrative per la valutazione delle responsabilità in capo all'Ente medesimo;
 - al rispetto di tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, di assicurazioni sociali, antinfortunistiche, previdenziali e assistenziali e assume a suo carico tutti gli oneri relativi;
 - a garantire, alla scadenza del contratto, il passaggio delle competenze al nuovo affidatario del servizio, fornendo tutti i dati in possesso, necessari per la gestione del nuovo contratto;
 - a informare il Comune di ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente l'amministrazione e/o rappresentanza della stessa, fermo restando la facoltà dell'Ente di risolvere in tale ipotesi il contratto;
 - ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Santena e dal DPR 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'art. 2 c. 3 della norma citata e si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi di cui al DPR 62/2013 può costituire causa di risoluzione del contratto. Il Comune, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al Broker il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non

fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

ART. 9 – RESPONSABILITA' DEL BROKER

1. Il Broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare e a far stipulare, modificare o integrare dal Comune e per quanto attiene alle valutazioni rese nell'espletamento dell'incarico e nella gestione delle singole pratiche dei sinistri.
2. Il Broker è altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente la necessità di provvedere alla modificazioni di condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi dell'Amministrazione comunale, dei Dirigenti o dei funzionari preposti al servizio e non dimostri di aver esperito ogni azione necessaria al superamento di eventuali criticità.
3. Il Comune avrà diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, imputabili a negligenze, errori od omissioni commessi dal Broker nell'espletamento del servizio.
4. Il Broker risponde di eventuali danni da lui causati anche se rilevati dopo la scadenza del contratto di cui alla presente procedura di appalto.

ART. 10 - OBBLIGHI DEL COMUNE

1. Il Comune di Santena si impegna a:
 - non stipulare o modificare alcuna polizza senza la consulenza e l'intermediazione del Broker;
 - rendere noto, in caso di procedure concorsuali per l'assunzione delle polizze assicurative, che la gestione del contratto e delle relative polizze, è affidata al Broker, il quale è deputato a rapportarsi, per conto del Comune, con le Compagnie assicuratrici per ogni questione inerente il contratto stesso;
 - fornire al Broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti l'incarico;
 - segnalare al Broker qualsiasi comunicazione o proposta in materia assicurativa che dovesse pervenire direttamente all'ente.
2. I contratti assicurativi ed ogni altro documento di perfezionamento delle polizze devono essere sottoscritti esclusivamente dal Comune.

ART. 11 - PENALI

1. Nel caso di violazione degli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato, ovvero nell'offerta tecnica presentata in sede di gara, il Comune formalizza contestazione scritta a mezzo Posta Elettronica Certificata, assegnando al Broker cinque giorni lavorativi decorrenti dalla stessa contestazione, per la formulazione di giustificazioni,. Qualora le giustificazioni non siano ritenute accoglibili, il Comune ha potestà, a suo insindacabile giudizio, di applicare una penale del valore compreso tra un minimo di € 100,00 (cento/00) ad un massimo di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) in relazione alla gravità dell'inadempimento rilevato.
2. Le penali saranno rimosse tramite escussione della cauzione definitiva e la successiva integrazione dovrà aver luogo entro 15 giorni dalla richiesta.

ART. 12 - CAUZIONE DEFINITIVA

1. Il Broker deve fornire apposita garanzia definitiva al momento della stipula del contratto, in applicazione dell'art. 103 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, a titolo di garanzia del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali, pari al 10% del valore netto del presente contratto.

ART. 13 - CESSIONE DEL CONTRATTO. SUBAPPALTO

1. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

ART. 14 - CESSAZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

1. Il Comune ha facoltà di cessare anticipatamente il contratto nei casi previsti dagli articoli 108 (risoluzione) e 109 (recesso) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, ed inoltre in caso di:
 - sospensione o mancata esecuzione delle prestazioni senza giustificato motivo;
 - frode o di gravi trasgressioni nell'espletamento delle prestazioni;
 - formalizzazione di almeno tre contestazioni di addebito in un anno solare, alle quali il Broker stesso non abbia risposto ponendo rimedio al disservizio;
 - qualora il Broker perda l'iscrizione al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi (RUI) o in caso di dichiarazione di fallimento;
 - mancata verifica annuale dei contratti assicurativi di cui all'art. 2 comma 2 lettera d) del presente contratto;
 - mancata presentazione entro il ____2017 dell'analisi dell'attuale portafoglio assicurativo dell'Ente di cui all'art. 2 comma 2 lettera c) del presente contratto;
 - mancata messa a disposizione dell'Ente, entro sei mesi dall'inizio del servizio, della chiave di attivazione di sola lettura per consentire l'accesso remoto al servizio web previsto dall'art. 8 comma 2 del presente contratto.
2. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto per cause imputabili al Broker, quest'ultimo, oltre alla immediata perdita della garanzia definitiva a titolo di penale, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che il Comune dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

ART. 15 - RISCHI DA INTERFERENZE

1. Trattandosi di servizio di natura intellettuale, ai sensi dell'art. 26 comma 3 bis del D.lgs 81/2008 e s.m.i, non si procede alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei rischi da interferenza. Le parti garantiscono in ogni caso l'attività di cooperazione e coordinamento fra Datori di lavoro in conformità a quanto previsto

dalla norma predetta.

ART. 16 - TRATTAMENTO DEI DATI. PROPRIETÀ DEI DATI

1. Il Broker si impegna a rispettare la normativa sul trattamento dei dati di cui al D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e, con la stipula del presente contratto, viene designato quale Responsabile del trattamento dei dati connessi con lo svolgimento del servizio. Pertanto il Broker garantisce la riservatezza in riferimento a tutte le informazioni a qualsiasi titolo acquisite nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto. Il suddetto obbligo di riservatezza permarrà indefinitamente e, quindi, anche successivamente all'estinzione del rapporto contrattuale.
2. La base informativa resterà di esclusiva proprietà del Comune, che ha il diritto di leggere e stampare i dati contenuti nella base informativa utilizzando gli strumenti che riterrà più idonei.
3. Il Comune di Santena, a fine rapporto contrattuale, dovrà avere copia di tutti i dati informatizzati relativi alla gestione delle pratiche di richieste di risarcimento di cui sarà risultato a tutti gli effetti proprietario e di ogni altra ulteriore documentazione di cui riterrà opportuno, anche nel corso dell'esecuzione del servizio, fare richiesta.

ART. 17 - FORO COMPETENTE. RINVIO

1. Per la risoluzione di eventuali controversie in ordine all'interpretazione ed esecuzione del presente contratto e previo tentativo di conciliazione amichevole tra le parti, è competente in via esclusiva il Foro di Torino; è esclusa la competenza arbitrale.
2. Per tutto quanto non contemplato nel presente contratto, si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore.

ART. 18 - SPESE CONTRATTO. REGISTRAZIONE

1. Il presente contratto viene stipulato mediante scrittura privata ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 ed è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese di registrazione sono in tal caso a carico della parte richiedente..

ART. 19 – NORMA DI RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto o nel disciplinare di gara, si intendono operanti le norme di legge in vigore ed in particolare gli artt. 2222 ss del Codice Civile.

PER IL COMUNE DI SANTENA

Il Responsabile del Servizio Amministrativi e Legali

Avv. Guglielmo Lo Presti

PER LA SOCIETÀ

Il Rappresentante Legale